

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** ► **M1** **DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/750 DELLA COMMISSIONE**
dell'8 maggio 2015

relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione ◀

[notificata con il documento C(2015) 3061]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► M1	Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione del 26 aprile 2018	L 110	127	30.4.2018

▼ B

▼ M1

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/750 DELLA
COMMISSIONE**

dell'8 maggio 2015

**relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 1 427-
1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di
comunicazione elettronica nell'Unione**

▼ B

[notificata con il documento C(2015) 3061]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

▼ M1

Articolo 1

La presente decisione mira ad armonizzare le condizioni per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica all'interno dell'Unione.

▼ B

Articolo 2

1. Entro sei mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, la banda 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.

▼ M1

2. Entro il 1° ottobre 2018 gli Stati membri designano e rendono disponibile, su base non esclusiva, le bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, o una loro porzione, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, conformemente ai parametri stabiliti nell'allegato.

3. Se designano e rendono disponibile soltanto una porzione delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz o 1 492-1 517 MHz conformemente al paragrafo 2, gli Stati membri:

- a) assicurano che qualsiasi uso esistente sia mantenuto nella misura strettamente necessaria e con l'obiettivo di rendere tali bande progressivamente disponibili per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili;
- b) assicurano che tale porzione di spettro costituisca principalmente, unitamente alla banda di frequenze 1 452-1 492 MHz, una banda di frequenze contigue;
- c) possono autorizzare fino al 1° gennaio 2023, e oltre nel caso non venga individuata una domanda nazionale di servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili conformemente agli articoli 3 e 6 della decisione 243/2012/UE, l'uso di parte di tali bande per il mantenimento dei servizi fissi senza fili terrestri esistenti o di altri usi esistenti, che non possono condividere tali bande con servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

▼ M1

4. Gli Stati membri assicurano che i sistemi terrestri di cui al presente articolo offrano una protezione adeguata ai sistemi nelle bande adiacenti.

5. Gli Stati membri agevolano la conclusione di accordi di coordinamento transfrontaliero allo scopo di permettere il funzionamento dei sistemi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, tenendo conto dei diritti e delle procedure regolamentari esistenti nonché dei pertinenti accordi internazionali.

Articolo 2 bis

Gli Stati membri riesaminano l'applicazione dell'articolo 2 ogni due anni al fine di garantire la massima disponibilità della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

▼ B*Articolo 3*

Gli Stati membri non sono vincolati dagli obblighi di cui all'articolo 2 nelle zone geografiche in cui il coordinamento con i paesi terzi rende necessario discostarsi dai parametri stabiliti nell'allegato. Essi si prefiggono di ridurre al minimo la durata e la portata geografica di tale scostamento.

▼ M1*Articolo 4*

Gli Stati membri monitorano l'uso della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz e, su richiesta o di propria iniziativa, riferiscono i dati rilevati alla Commissione al fine di consentire il tempestivo riesame della presente decisione, se del caso.

Articolo 4 bis

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'attuazione della presente decisione, compreso il grado di disponibilità delle bande di frequenze 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz, al più tardi il 1° novembre 2018.

▼ B*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ M1*ALLEGATO***PARAMETRI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2****A. PARAMETRI GENERALI**

1. La modalità di funzionamento nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz è limitata alla trasmissione della stazione di base («solo downlink»).
2. I blocchi nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz sono assegnati per multipli di 5 MHz. Il limite inferiore di frequenza di un blocco assegnato è allineato o spaziato per multipli di 5 MHz dall'estremità inferiore della banda di 1 427 MHz.
3. La trasmissione della stazione di base è conforme alle condizioni tecniche (Block Edge Mask) di cui al presente allegato.

B. CONDIZIONI TECNICHE PER LE STAZIONI DI BASE — «BLOCK EDGE MASK»

I seguenti parametri tecnici per le stazioni di base, detti «block edge mask» (BEM), sono usati per garantire la coesistenza fra reti limitrofe in assenza di accordi bilaterali o multilaterali fra gli operatori di tali reti. È possibile utilizzare parametri tecnici meno vincolanti purché siano concordati tra le amministrazioni o gli operatori interessati e conformi alle condizioni tecniche applicabili alla protezione degli altri servizi o applicazioni, anche nelle bande adiacenti o subordinatamente agli obblighi transfrontalieri.

Una BEM è una maschera di emissione definita, in funzione della frequenza, rispetto all'estremità di un blocco di frequenze i cui diritti d'uso sono stati concessi ad un operatore. Essa consiste in limiti di potenza interni ed esterni al blocco. Il limite di potenza interno al blocco si applica a un blocco assegnato a un operatore. I limiti di potenza esterni al blocco sono applicati allo spettro usato per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili (*Wireless Broadband Electronic Communications Services*, WBB ECS) nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz esterna a un blocco assegnato a un operatore e sono elencati nella tabella 2. I limiti di potenza fuori banda sono applicati allo spettro esterno alla porzione della banda di frequenze 1 427-1 517 MHz, che è utilizzata per i WBB ECS a livello nazionale.

Inoltre, si definiscono limiti di potenza di coesistenza per i WBB ECS nella banda 1 427-1 517 MHz al fine di garantire la compatibilità fra tali servizi e altri servizi o applicazioni radio, anche nei casi in cui una porzione delle bande 1 427-1 452 MHz e 1 492-1 517 MHz non sia designata per i WBB ECS. I limiti di potenza di coesistenza relativi a servizi o applicazioni nelle bande adiacenti (vale a dire esterne allo spettro usato per i WBB ECS) sono elencati nelle tabelle 3, 4 e 5 e prevedono anche una certa flessibilità a livello nazionale per l'assegnazione dello spettro ai WBB ECS nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz a norma della presente decisione.

Ulteriori misure tecniche o procedurali ⁽¹⁾ o entrambe possono essere applicate a livello nazionale per garantire la coesistenza con servizi e applicazioni nelle bande adiacenti.

⁽¹⁾ A titolo di esempio, una o più delle seguenti misure: coordinamento della pianificazione delle frequenze, coordinamento dei siti, limiti di potenza interni alla banda più rigorosi per le stazioni di base, limiti per la potenza isotropa irradiata equivalente per le stazioni di base più rigorosi rispetto a quelli che figurano nella tabella 5.

▼ M1**Requisiti all'interno del blocco**

Per le stazioni di base non è obbligatorio un limite EIRP (*Equivalent Isotropically Radiated Power*, potenza isotropa irradiata equivalente) all'interno del blocco fatta eccezione per il blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz, per il quale tale limite è indicato nella tabella 1. Per i blocchi di frequenze diversi dal blocco 1 512-1 517 MHz gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un limite EIRP non superiore a 68 dBm/5 MHz, che può essere aumentato per impieghi specifici, per esempio per l'uso aggregato dello spettro nella banda 1 427-1 512 MHz e dello spettro nelle bande di frequenze inferiori.

Tabella 1

EIRP massima all'interno del blocco per cella⁽¹⁾ per stazioni di base WBB ECS operanti nel blocco 1 512-1 517 MHz

Blocco di frequenze	EIRP massima all'interno del blocco	Larghezza di banda
1 512-1 517 MHz	58 dBm	5 MHz

(¹) In un sito a più settori, il valore per «cella» corrisponde al valore di uno dei settori.

Nota esplicativa per la tabella 1

Tali requisiti mirano a garantire la compatibilità tra i WBB ECS operanti nel blocco di frequenze 1 512-1 517 MHz e i servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 525 MHz.

Requisiti all'esterno del blocco

Tabella 2

Limiti EIRP fuori blocco della BEM della stazione di base per antenna nella banda di frequenze 1 427-1 517 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori blocco	EIRP media massima fuori blocco	Larghezza di banda
Da - 10 a - 5 MHz dall'estremità inferiore del blocco	11 dBm	5 MHz
Da - 5 a 0 MHz dall'estremità inferiore del blocco	16,3 dBm	5 MHz
Da 0 a + 5 MHz dall'estremità superiore del blocco	16,3 dBm	5 MHz
Da + 5 a + 10 MHz dall'estremità superiore del blocco	11 dBm	5 MHz
Frequenze nella banda 1 427-1 517 MHz a oltre 10 MHz di distanza dall'estremità inferiore o superiore del blocco	9 dBm	5 MHz

▼ **M1****Requisiti di coesistenza per bande adiacenti**

Tabella 3

Limiti di potenza delle emissioni indesiderate nella banda di frequenze 1 400-1 427 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 427-1 452 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	Livello massimo di potenza delle emissioni indesiderate ⁽¹⁾	Larghezza di banda
1 400-1 427 MHz	- 72 dBW	27 MHz

⁽¹⁾ Per livello di potenza delle emissioni indesiderate si intende il livello misurato alla porta antenna.

Nota esplicativa per la tabella 3

Tale requisito mira a proteggere i servizi di radioastronomia e di esplorazione passiva della Terra via satellite nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 427-1 452 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione delle osservazioni radioastronomiche nella banda di frequenze passiva 1 400-1 427 MHz dai WBB ECS.

Tabella 4

Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella ⁽¹⁾ nella gamma di frequenze 1 518-1 559 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 492-1 517 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	EIRP massima fuori banda	Larghezza di banda
1 518-1 520 MHz	- 0,8 dBm	1 MHz
1 520-1 559 MHz	- 30 dBm	1 MHz

⁽¹⁾ In un sito a più settori, il valore per «cella» corrisponde al valore di uno dei settori.

Nota esplicativa per la tabella 4

Tali requisiti mirano a fornire una protezione adeguata ai servizi mobili via satellite operanti nella banda di frequenze 1 518-1 559 MHz, in particolare nei porti marittimi, negli aeroporti e nelle stazioni di terra di ricerca e salvataggio del servizio mobile via satellite, dai WBB ECS operanti nella banda di frequenze 1 492-1 517 MHz, anche nei casi in cui solo una porzione di quest'ultima banda sia assegnata ai WBB ECS. Possono essere necessarie ulteriori misure nazionali per migliorare la protezione dei servizi mobili via satellite nella banda 1 518-1 559 MHz.

Tabella 5

Limiti EIRP fuori banda della stazione di base per cella al di sotto di 1 452 MHz e al di sopra di 1 492 MHz per le stazioni di base operanti nella banda di frequenze 1 452-1 492 MHz

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	EIRP media massima fuori banda	Larghezza di banda
Al di sotto di 1 449 MHz	- 20 dBm	1 MHz

▼ M1

Gamma di frequenze delle emissioni fuori banda	EIRP media massima fuori banda	Larghezza di banda
1 449-1 452 MHz	14 dBm	3 MHz
1 492-1 495 MHz	14 dBm	3 MHz
Al di sopra di 1 495 MHz	- 20 dBm	1 MHz

Nota esplicativa per la tabella 5

Tali requisiti sono applicabili quando i WBB ECS non sono dispiegati al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz o entrambe. Essi mirano a garantire la compatibilità dei WBB ECS nella banda di frequenze 1 452-1 492 MHz con i collegamenti fissi coordinati, i servizi mobili e i servizi di telemetria aeronautica, limitatamente alle stazioni di terra, dispiegati nelle bande di frequenze adiacenti al di sotto di 1 452 MHz o al di sopra di 1 492 MHz.

Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sotto di 1 452 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sotto di 1 452 MHz non sono applicabili. Se i WBB ECS sono dispiegati nei blocchi immediatamente al di sopra di 1 492 MHz, i limiti di cui alla tabella 5 per le frequenze al di sopra di 1 492 MHz non sono applicabili. Ciò non pregiudica i requisiti fuori banda di cui alle tabelle 3 e 4 e i requisiti all'esterno del blocco di cui alla tabella 2.